

**CONTRATTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SOFTWARE GESTIONALE E RELATIVO
HARDWARE E SERVIZI CONNESSI – CIG 741034387D**

tra

1. **COMUNE DI VIMODRONE**, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Dott. Giovanni Pagliarini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Pagliarini Giovanni, rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore 7 – Sicurezza Urbana – PL, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 13 del 24/04/2018 n ossequio a quanto previsto dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità "Comune";

e

2. **KIUNSYS s.r.l.**, C.F./P.IVA 01656550702, con sede legale in Campochiaro (CB), Via Don G. Mucciardi n. 5, iscrizione alla Camera di Commercio del Molise, in persona del Sig. Paolo Lanari, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, firma digitale intestata a Lanari Paolo, rilasciata da [REDACTED] n. seriale [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, come tale munito dei necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

PREMETTONO CHE

- a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione della fornitura in noleggio di software gestionale e relativo hardware nonché svolgimento di servizi connessi e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. 68 del 09/02/2018. il progetto di fornitura e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità a seguito di apposita indagine di mercato e demandando la gestione della procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) Il Comune di Vimodrone, visto l'esito dell'indagine di mercato, con determina registro generale n. 144 del 08/03/2018 ha stabilito di procedere con la pubblicazione della lettera di invito in modalità aperta sulla piattaforma Sintel al fine di garantire la massima partecipazione a tutti gli operatori economici interessati aventi i requisiti;
- d) Con determinazione registro generale n. 151 del 12/03/2018 l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;
- e) A seguito dell'espletamento della procedura, tutti gli atti sono stati trasmessi al Comune di Vimodrone che tramite il Rup, dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. 255 del 24/04/2018 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l'aggiudicazione a favore della soc. Kiunsys s.r.l.;
- f) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti

interessati in data 09/05/2018, giusta comunicazioni in atti;

g) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per la Verifica di regolarità fiscale da parte del Comune di Campochiaro ed il Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative, il cui esito non sono pervenuti alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

h) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

i) L'Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione.

j) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

k) Ai sensi dell'articolo 83 comma 3) del D.Lgs. n. 159/2011 il presente contratto non deve essere sottoposto alla disciplina antimafia in quanto inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;

l) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

m) L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atti ivi citati ed eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

n) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

o) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non tutti materialmente allegati al presente atto, gli atti progettuali quali il Capitolato nonché l'Offerta tecnica, la Relazione tecnica e l'Offerta economica;

2) L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- a) dall'Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
- b) dal Capitolato e dagli altri atti progettuali approvati con determinazione registro generale n. 68 del 09/02/2018;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee Guida Anac e dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Comune, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del contratto;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- f) Dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

Il Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, la fornitura in noleggio di software gestionale e relativo hardware nonché dei servizi connessi come meglio specificato nel Capitolato cui si rinvia integralmente da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché nell'Offerta tecnica presentata. Detti documenti, sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a fornitura in noleggio di software gestionale e relativo hardware nonché dei servizi connessi e a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti, alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e dal progetto, approvato con atto registro n.

68 del 09/02/2018 e composto dai seguenti elaborati: Capitolato nonché dall'Offerta tecnica e dalla Relazione tecnica prodotte in sede di gara;

4) La durata del contratto è pari a 36 (trentasei) mesi ~~ad~~ decorrere dalla data del 01/06/2018, così come da verbale di consegna anticipata del servizio sottoscritta in data 29/05/2018. Il Comune ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune.

5) Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante dall'Offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara ed è così composto:

- euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) oltre IVA, nella misura di legge, per la fornitura in noleggio di software della gestione e relativo hardware, compresa la fornitura di 50 (cinquanta) titoli di sosta contrassegni con RFID anticontraffazione ed esecuzione dei servizi connessi, che sarà contabilizzato a corpo, a canoni mensili posticipati;

- euro 187,50 (centoottantasette/50) oltre IVA, nella misura di legge, per la fornitura di eventuali altri titoli di sosta, contrassegni con RFID anticontraffazione, eccedenti rispetto ai 50 (cinquanta) già ricompresi nel corrispettivo a corpo sopra indicato. Quest'ultima somma di euro 187,50 (centoottantasette/50) costituisce la somma massima erogabile e sarà contabilizzata a misura, sulla base degli effettivi titoli di sosta, contrassegni con RFID anticontraffazione che saranno richiesti e forniti all'importo unitario di euro 1,875 (uno/875) oltre IVA, nella misura di legge.

Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I canoni sono dovuti dal Comune all'Appaltatore decorrere dalla data di accettazione di cui al Capitolato cui si rinvia integralmente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'IVA, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'Appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'Appaltatore, comprese le spese di bollo. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato. L'importo di cui sopra sarà erogato a canoni mensili posticipati dell'importo di euro 1.166,66 (millecentosessantasei/66), IVA esclusa. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza mensile posticipata. L'Appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederà alla ritenuta dello 0,50% (zero/50) per cento ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovrà contenere, il riferimento al CIG (Codice Identificativo gara). In ogni caso, qualsiasi importo sarà corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte del Comune della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità del Comune, previo accertamento delle prestazioni effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun interesse. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni

dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente n. [REDACTED] intestato all'Appaltatore presso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] codice IBAN: [REDACTED]. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.ii.. Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) IVA inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse avrà dovuto per le somme che non saranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17 – ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, l'IVA non verrà liquidata all'Appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario di Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

6) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica, nei luoghi indicati dal Comune. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni al traffico locale, ai cittadini e /o all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto

di lavoro nei termini di legge. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono in ogni caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, compresa l'Offerta tecnica presentata in sede di gara e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui le prestazioni appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. n. 207/2010. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea. L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto e nel Capitolato a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali e nell'Offerta tecnica;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;
- g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione delle attività;
- i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune l'esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell'Appaltatore, delle norme sopra indicate; l'accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici inerenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine quanto previsto nel Capitolato e negli artt. 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

7) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l'affidatario a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

emotivamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

8) L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

9) Con la stipula del presente contratto, le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice privacy) e altresì dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. Il Comune tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione amministrativa ed economico dello stesso, per l'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito internet istituzionale del Comune, relativamente a titolo esemplificativo ai nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte tecniche ed i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore al Comune avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

10) L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Inoltre l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. L'Appaltatore ha stipulato, in conformità all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 una prodotto polizza assicurativa di responsabilità civile n. BL1100011 stipulata impresa autorizzata, XL Insurance Company SE / Rappresentanza Generale per l'Italia, integrata con successiva appendice di

precisazione, a copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento delle attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione dell'appalto oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi connessi all'appalto per il quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

11) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

12) L'Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

13) Le penali sono stabilite nel Capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel Capitolato, nel presente atto e nell'Offerta tecnica verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05 (zero/05) per mille e il 5 (cinque) per cento dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento dell'importo/valore massimo complessivo del contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del

Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

14) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 16.731,00 (sedicimilasettecentotrentuno/00), mediante la stipula di una fideiussione assicurativa a favore della Centrale Unica di Committenza, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 140 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l'Appaltatore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

L'Appaltatore si impegna a sostituire la polizza fidejussoria emessa dall'istituto assicurativo a favore della Centrale Unica di Committenza (CUC), con polizza fidejussoria, a favore del Comune di Vimodrone, avente le medesime caratteristiche di quella già prodotta.

La garanzia emessa a favore del Comune sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all'affidamento del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

15) In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 (dieci) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

c) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida ANAC;

d) qualora l'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le caratteristiche e i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali o dall'Offerta tecnica ovvero difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato negli atti progettuali o nell'Offerta tecnica;

e) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la presa in consegna dell'appalto da parte dell'Appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune;

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate il Comune;

i) Nei casi di cui ai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione del contratto (2); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (7); Obblighi di riservatezza (8); Responsabilità per infortuni e danni (10); Subappalto (11); Cauzione definitiva (14); Divieto di cessione del contratto, cessione del credito (17). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle attività oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni.

Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il presente contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Il Comune procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, il Comune potrà risolvere il contratto

qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co. 1 del Codice.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno. Il Comune quando accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, del Capitolato e dell'Offerta tecnica il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

16) Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal decreto legge 06 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 07 agosto 2012 n. 135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atto in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente atto siano migliorativi rispetto a quelli di questi ultimi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

17) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità

espresse all'art. 106 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in oggetto del presente atto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

18) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

19) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

20) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso dalla parte che vi abbia interesse ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art. 1 punto b) della Tariffa, parte seconda, allegata allo stesso decreto. L'imposta di bollo è a completo carico dell'Appaltatore.

21) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

22) A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in Pisa, Via Umberto Forti n. 6, indirizzo posta elettronica: kiunsys@arubapec.it. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata o a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato, dati comunicati dall'Appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

23) Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'Appaltatore dichiara che il signor Paolo Lanari è nominato responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'Appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

24) Il presente contratto e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Per l'Amm. C.le – Dott. Giovanni Pagliarini (f.to in modalità elettronica)

Per l'Appaltatore – Kiunsys s.r.l. – Sig. Paolo Lanari (f.to in modalità elettronica)

Il sottoscritto Paolo Lanari, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della soc. Kiunsys s.r.l., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi modalità di pagamento e fatturazione); art. 6 (Condizioni e modalità di esecuzione e obbligazioni dell'Appaltatore); art. 9 (Trattamento dei dati personali); art. 10 (Responsabilità); art. 11 (Subappalto); art. 13 (Penali e procedimento di contestazione); art. 14 (Cauzione); art. 15 (Risoluzione); art. 16 (Recesso); art. 17 (Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito); art. 18 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 19 (Foro competente); art. 24 (Clausola finale).

L'Appaltatore – Kiunsys s.r.l. – Sig. Paolo Lanari (f.to in modalità elettronica)

**CAPITOLATO TECNICO PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI SOFTWARE GESTIONALE E RELATIVO HARDWARE RELATIVO
AL PIANO DELLA SOSTA E SERVIZI CONNESSI**

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Amministrazione comunale di Vimodrone ha definito il Piano operativo della Sosta, per gli anni 2018-2019-2020 con l'obiettivo di tutelare il proprio territorio, ponendo in atto ogni scelta possibile al fine di renderlo fruibile, garantendo la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, valorizzando nel contempo il tessuto produttivo e commerciale.

Tale piano è da ritenersi una attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano approvato con Delibera n. 45 del 03.07.2006 e tiene conto delle analisi condotte nel procedimento di approvazione del Piano di Governo del Territorio e negli studi per l'aggiornamento del PGTU.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 13.05.2014 si è provveduto ad individuare il perimetro della zona in cui la sosta è sottoposta a pagamento, determinando le relative tariffe.

Con Delibera della Giunta Comunale n.166 del 04.12.2014 sono state determinate le nuove tariffe.

Con Delibera della Giunta Comunale n. 184 del 18.12.2017 avente per oggetto *"Atto di indirizzo relativo alla nuova regolamentazione del "Piano della sosta a pagamento senza custodia" del Comune di Vimodrone"*, si è deciso di dare continuità al servizio per ulteriori 36 mesi a decorrere dal 01.04.2018 fino al 31.03.2021.

Le modalità di svolgimento del servizio rimangono invariate ed in particolare si prevede che:

1. Il pagamento della sosta avverrà direttamente al terminale attraverso differenti modalità quali ad es. contanti, carte bancomat e tessere a scalare ricaricabili o eventualmente con l'ausilio di evolute tecnologie.
2. Il pagamento per il rilascio dei contrassegni avverrà presso il Comando di Polizia Locale - Ufficio Piano della Sosta.
3. Le aree di sosta a pagamento sono identificate con la segnaletica orizzontale di colore blu e dalla segnaletica verticale.
4. Le tipologie di titoli previste sono:
 - Biglietto di pagamento della tariffa progressiva oraria
 - Biglietto di pagamento della tariffa giornaliera
 - Carta Fedeltà ricaricabile
 - Abbonamento mensile e/o annuale agevolato per lavoratori "zona Blu"
 - Abbonamento mensile e/o annuale agevolato per residenti a Vimodrone fuori dalla "zona Blu" limitatamente ai parcheggi di via Dante e Piazza Mercato in possesso di abbonamento ATM

- Contrassegno per residenti
- Contrassegno per limitate attività
- Eventuali e ulteriori formule mediante l'utilizzo di nuove tecnologie

5. Sono state definite le seguenti categorie di utenza:

- Residenti nell'ambito della "zona Blu"
- Dimoranti nell'ambito della "zona Blu"
- Cittadini non residenti titolari di un'attività economica nell'ambito della "zona Blu"
- Cittadini non residenti dipendenti presso attività nell'ambito della "zona Blu"
- Cittadini residenti a Vimodrone fuori dalla "zona Blu" limitatamente ai parcheggi di via Dante e Piazza Mercato in possesso di abbonamento ATM
- Assistenza a persone non autosufficienti
- Genitori (e/o loro delegati) studenti plessi scolastici di via Matteotti e via Dante
- Cittadini residenti utenti della Biblioteca Comunale
- Sosta "parcheggi rosa" – parcheggi di cortesia
- Tutti gli altri utenti

Il software gestionale offerto dovrà interfacciarsi con il sistema software Cityware che gestisce l'anagrafe del Comune di Vimodrone e con il software di gestione delle sanzioni al Codice Della Strada "PIEMMEGU" di Sapidata.

ART. 1 OGGETTO

L'oggetto del contratto è la fornitura, in noleggio, e l'esecuzione di servizi connessi, di un nuovo software gestionale, con relativa licenza d'uso, e relativo hardware, finalizzato a garantire l'operatività di un sistema informativo di gestione della sosta, del rilascio di pass RFID passivi e dei relativi sistemi di pagamento articolato nelle operazioni ed attività descritte all'art. 3.

I Servizi connessi, più ampiamente descritti oltre, sono la consegna, l'installazione, la messa in esercizio, la verifica di conformità e di funzionalità e collaudo, la manutenzione e assistenza e la formazione.

I beni forniti dovranno essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana. I beni forniti dovranno essere provvisti di tutti gli accessori tecnici necessari al loro corretto funzionamento. Tutti i beni forniti devono essere conformi alla normativa vigente che regola la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione e devono rispettare, ciascuno per le singole specifiche caratteristiche, le prescrizioni in materia di sicurezza, ivi compreso il D.lgs. n. 81/2008 e le norme Uni e Cei di riferimento. L'operatore dovrà fornire idonea documentazione in merito alla sicurezza sul lavoro di quanto fornito; in particolare dovrà documentare l'eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.

Nei paragrafi qui di sotto riportati sono indicate le caratteristiche e i requisiti minimi che i beni e i servizi connessi da fornire devono avere e rispettare in quanto elementi essenziali.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei requisiti richiesti per i prodotti oggetto di gara, si precisa che si applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8 , del D.Lgs. n . 50/2016 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Il difetto dei suddetti requisiti o dei suddetti elementi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico dell'operatore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto del presente appalto.

L'appalto è costituito da una unica attività principale costituita dalla fornitura in noleggio del software e lo svolgimento di servizi connessi, che sono strettamente correlati e inscindibili alla fornitura in noleggio, il cui CPV è 98351110-2

ART. 2 DURATA

L'operatore dovrà garantire il noleggio e i servizi connessi dalla data di installazione e per 36 mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

L'operatore si obbliga a consegnare ed installare i beni oggetto del presente atto entro e non oltre 35 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione così come risultante da apposito verbale di cui oltre , o entro il termine minore proposto in sede di gara.

La durata del contratto può essere modificata esercitando con apposito atto espresso una opzione di proroga limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste agli stessi prezzi, patti e condizioni nonché all'adeguamento della cauzione.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO

L'operatore dovrà rendere disponibile un sistema di accesso che consenta la più ampia gamma di servizi per la gestione, l'emissione, i pagamenti degli abbonamenti per la sosta, che prevedano l'utilizzo anche delle principali carte di credito.

Il software fornito dovrà essere reso accessibile attraverso un servizio di ospitalità e di connettività con garanzia di funzionamento H24 oltre che la fornitura on site di tutte le attività professionali necessarie alle attività di manutenzione per tutta la durata dell'appalto.

L'operatore dovrà impegnarsi inoltre a:

- garantire il collegamento del sistema informativo attualmente dedicato alla gestione delle contravvenzioni con il nuovo software gestionale fornito, con modalità che consentano il normale svolgimento delle attività correnti;
- a fornire un primo lotto di 50 pezzi di contrassegni con RFID anticontraffazione comprensivo del software e degli strumenti elettronici per l'inizializzazione delle tessere ricaricabili da parte del Committente necessario al corretto interfacciamento con il software gestionale fornito;
- ad interfacciare il software fornito all'utilizzo delle principali carte di credito. Inoltre dovrà essere garantita la totale gestione amministrativa dei movimenti contabili.

ART. 4 SOFTWARE GESTIONALE

Il Software fornito dovrà essere tale da rendere disponibile un sistema di accesso che consenta la più ampia gamma di servizi.

Il software fornito dovrà essere reso accessibile attraverso un servizio di ospitalità e di connettività con garanzia di funzionamento H24 oltre che la fornitura on site di tutte le attività professionali necessarie alle attività di manutenzione per tutta la durata del contratto.

L'operatore si obbliga a:

- garantire il collegamento del sistema informativo attualmente dedicato alla gestione delle contravvenzioni con il nuovo software gestionale fornito, con modalità che consentano il normale svolgimento delle attività correnti;

Il software fornito dovrà prevedere la gestione di:

- sistemi di autorizzazione alla sosta con relativo controllo e sanzionamento;
- politiche di tariffazione diversificate per permessi o canoni di abbonamento o aree di sosta in funzione della:
 - categoria di utenza: residenti, commercianti, artigiani, abbonati, diversamente abili...
 - durata della permanenza: es. abbonamenti mensili, annuali;

Il sistema software dovrà rendere possibile:

- vendere e riscuotere: abbonamenti e tessere prepagate;
- emissione del preavviso di infrazione in caso di irregolarità del titolo di sosta;
- sanzionare: abbonamenti scaduti, sosta non pagata o ticket scaduto;

Di seguito vengono elencate le funzioni di minima che il sistema software fornito dovrà garantire.

A. Gestione SOSTA a raso

A.1. Preavvisi e Verbali

Tale funzionalità dovrà permettere al personale interno di validare gli avvisi di infrazione e esportare gli accertamenti emessi per il software di gestione e postalizzazione utilizzato dalla Polizia Locale del Comune di Vimodrone;

A.2. Autorizzazioni alla sosta Annuali Residenti/Aziende/aventi diritto

Tale funzionalità dovrà permettere al personale interno di definire le diverse tipologie di autorizzazione da rilasciare e di configurarne le eventuali prescrizioni specifiche, di rilasciare le autorizzazioni, rinnovarle, modificarle, e di gestire le variazioni dei dati anagrafici e di veicolo ricevute dagli utenti "de visu" agli sportelli preposti.

A.3. Abbonamenti Temporanei/Stagionali

Tale funzionalità dovrà permettere al personale interno di definire le diverse tipologie di abbonamento da rilasciare, di venderli, di rinnovarli, modificarli.

A.4. Controllo

Tale funzionalità dovrà permettere al personale interno di visualizzare le statistiche relative ai preavvisi emessi attraverso i controlli effettuati dal personale su strada (quantità, giorno/ora).

B Amministrazione

B.1. Report Sportello

Tale funzionalità dovrà permettere al personale interno di visualizzare tutte le vendite effettuate dal personale dello sportello, rimarcando che ogni incasso, indipendentemente dalla sua tipologia (cash o tramite POS), deve essere riportato nel software gestionale.

B.2. Report Accertatori

Tale funzionalità dovrà permettere di verificare le statistiche relative alle operazioni di controllo e emissione dei preavvisi e/o verbali di accertamento (quantità, giorno/ora) fatti con il sistema gestionale centrale.

B.3. Report Sanzioni

Tale funzionalità dovrà permettere al personale interno di verificare la distribuzione dei preavvisi e/o verbali emessi per località, tipo di sanzione, fascia oraria per valutare come agire per migliorare il servizio offerto agli utenti.

B.4. Rendicontazione

Il sistema deve consentire al personale interno di visualizzare l'elenco di tutte le vendite effettuate (abbonamenti, tessere prepagate) sottoforma di rendicontazione giornaliera

B.5. Privati/Aziende

Tale funzionalità dovrà permettere, al personale interno autorizzato di gestire le anagrafiche degli utenti associate agli abbonamenti annuali, importare le anagrafiche dei Residenti con controllo delle variazioni (cambio residenza, nuovo residente, non più residente), importare le anagrafiche delle aziende. Dovrà essere garantito l'interfacciamento tra il sistema software in oggetto ed il sistema software che gestisce l'Anagrafe del Comune di Vimodrone in modo automatizzato.

C Gestione Anomalie e segnalazioni

C.1. Visualizzazione

Il software deve consentire di visualizzare le segnalazioni provenienti dai Palmari/Smartphone organizzandole per data, tipologia e priorità. Per ciascuna segnalazione deve visualizzare le immagini associate e le informazioni inserite dal personale su strada e deve consentire all'operatore di aggiungere a sua volta note e di impostare la segnalazione come "elaborata".

C.2. Storico

Il software deve consentire di visualizzare lo storico delle segnalazioni, ovvero delle segnalazione che sono già state visualizzate da un operatore e contrassegnate come "elaborate".

C.3. Statistiche

Il software deve consentire di visualizzare statistiche sul numero e tipo di segnalazioni organizzate per giorno e priorità;

D Software Palmari/Smartphone

D.1.

Il software per palmare dovrà permettere al personale addetto al controllo su strada di aggiornare tutte le tabelle vocabolario usate, emettere i preavvisi, i verbali, gli avvisi di cortesia e reintegro, scattare una fotografia associata ai preavvisi emessi per comprovare l'infrazione nel caso di contenzioso.

E Compatibilità

Il sistema proposto dovrà garantire la compatibilità con:

E.1 Gestionali Violazioni in uso presso il Committente

E.2 Il sistema fornito dovrà essere scalabile in termini di dispositivi collegati.

E.3 Palmari/Smartphone/tablet: il software per palmari fornito dovrà essere compatibile con i sistemi operativi più diffusi.

L'operatore, alla scadenza del contratto, dovrà altresì fornire e documentare il database dei dati gestiti, necessari per le attività di manutenzione e sviluppo gestite dal Comune anche per il tramite di terze parti.

ART. 5 HARDWARE

Il concorrente deve indicare in offerta l'hardware che mette a disposizione della stazione appaltante: il servizio di ospitalità, 2 terminali per il front office, 2 terminali Palmari/Smartphone/tablet, 1 stampante, 50 contrassegni con RFID anticontraffazione per l'attestazione del titolo di sosta (abbonamenti).

ART. 6 SERVIZI CONNESSI

Sono inclusi nel canone offerto in sede di gara i servizi connessi prestati dall'operatore che sono:

- Consegna, installazione, messa in esercizio, verifica di conformità e di funzionalità e collaudo;
- Assistenza e manutenzione;
- Formazione
- Disinstallazione a fine contratto

A Consegna, installazione, messa in esercizio, verifica di conformità e di funzionalità e collaudo

L'attività di consegna ed installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo relativo a: Imballaggio; Trasporto; Facchinaggio; Consegna "al piano"; Posa in opera; Configurazione; Installazione; Messa in esercizio; Verifica di funzionalità; Rimozione ed asporto dell'imballaggio

La consegna, l'installazione e la messa in esercizio saranno effettuate a cura e spese dell'operatore nella sede indicata dal Comune.

La consegna e l'installazione dovrà avvenire entro e non oltre 35 giorni naturali e consecutivi o entro il minor termine offerto in sede di gara dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni così come risultante dal verbale e dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto nel piano operativo redatto dall'Operatore e dal Comune così come oltre si dirà.

Dopo la consegna l'operatore dovrà terminare il processo di installazione e messa in esercizio dei beni forniti nonché renderli operativi. Ultimate le operazioni di installazione, l'operatore dovrà consegnare al Comune un "Rapporto di Fine Installazione" recante la dichiarazione di rispondenza dei beni forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e all'offerta tecnica.

Entro il termine previsto nel piano operativo di cui oltre i beni forniti saranno sottoposti a Verifica di conformità da parte del Comune volta a verificare che i beni forniti siano esenti da difetti e/o vizi, siano pienamente compatibili con le caratteristiche tecniche indicate nel presente atto e nell'offerta prodotta in sede di gara, siano adatti per un sicuro funzionamento e rispondenti alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", l'operatore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente l'articolazione delle prove proposte per la verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura. L'operatore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dal Comune. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità dei beni forniti si intende positivamente superata solo se tutte le componenti risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'offerta tecnica e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'operatore

Il Comune potrà effettuare verifiche sulla totalità dei beni oggetto della Fornitura, anche dopo la Data di collaudo, in contraddittorio con l'operatore.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte del Comune. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità l'operatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui oltre. Tutti gli oneri che il Comune dovrà sostenere saranno posti a carico dell'operatore. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Comune, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In sede di verifica di conformità, l'operatore si impegna a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire al medesimo di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione dei beni forniti. L'operatore, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire al Comune tutte le informazioni di dettaglio sui beni necessarie per la presa in carico del bene da parte del Comune.

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'operatore. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

B Manutenzione e assistenza

L'operatore dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i beni forniti, provvedendo a fornire per ciascuna di essi e su richiesta del Comune l'assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata contrattuale.

Le attività di assistenza e manutenzione, che dovrà essere garantita da personale tecnico qualificato, si possono distinguere in:

Assistenza tecnica (I livello): a seguito del malfunzionamento, il Comune contatterà telefonicamente l'operatore per avere il supporto di 1 livello.

Manutenzione (II livello): In caso di guasti o malfunzionamenti dei beni forniti non risolvibili con l'intervento del primo livello da parte del personale del Comune, l'operatore dovrà prestare il servizio con i propri tecnici.

Gli interventi di assistenza tecnica potranno essere richiesti dal Comune all'operatore nell'ambito degli orari dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì.

Indipendentemente dalla tipologia di richiesta l'operatore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 24 ore lavorative successive alla richiesta o entro il minor termine offerto in sede di gara. Nel caso in cui l'entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività dei beni, entro 4 giorni lavorativi successivi alla richiesta, l'operatore dovrà provvedere alla sostituzione del bene fornito con una avente caratteristiche identiche o superiori (e in ogni caso conforme a quanto prescritto nel presente capitolato) a quella in stato di fermo, fino alla rimessa in funzione di quest'ultima, ferma restando l'applicazione delle penali di cui oltre, sino al momento della sostituzione del bene.

L'operatore sarà tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle Prestazioni.

L'operatore si obbliga a prestare il servizio di assistenza e manutenzione di cui sopra per tutta la durata del contratto o corrispondente a un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui ai precedenti articoli. Il servizio di assistenza e manutenzione che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nell'offerta tecnica comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza. L'assistenza e la manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente appalto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

Il Comune comunicherà all'operatore la richiesta di intervento per malfunzionamento del bene fornito telefonicamente o mediante fax/email ai recapiti che l'operatore darà al Comune. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla data e dall'ora della chiamata o del fax/email, avanzate dal Comune al numero telefonico oppure al numero di fax oppure alla e-mail indicati dall'operatore. L'operatore si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità dei beni e dei prodotti entro il termine perentorio sopra indicato. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine sopra indicato, il Comune applicherà le penali di cui oltre salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

Le parti di ricambio verranno fornite dall'operatore senza alcun onere aggiuntivo per il Comune; le parti sostituite verranno ritirate dall'operatore stesso. L'operatore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dei beni forniti e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni. Il ritiro dei beni da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna dei beni in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'operatore con le modalità e nei termini che verranno concordati con il Comune.

Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato del Comune e da un incaricato dell'operatore una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate. Qualora il fermo o il malfunzionamento di un bene comporti il mancato utilizzo di altri beni funzionalmente collegati, il Comune procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altri beni.

C Formazione

Nell'ambito della fornitura, l'operatore dovrà prevedere l'addestramento di tipo "training on the job" del personale addetto alla gestione del sistema nel suo complesso, da tenersi presso la sede del Comune successivamente al collaudo del sistema, con un programma di formazione della durata di almeno 8 ore salvo maggiori ore offerte in sede di gara.

L'operatore dovrà presentare un piano di formazione il più integrato e dettagliato possibile.

Dovrà inoltre essere fornito un set di documentazione tecnica delle apparecchiature ed un set di documentazione operativa (manuali operatore) del sistema, il tutto in lingua italiana.

D - Servizio di disinstallazione – fine contratto

In occasione del fine rapporto l'operatore dovrà porre in essere e a proprie spese tutte le attività necessarie per la disinstallazione ed il ritiro delle apparecchiature. Tale servizio sarà effettuato a totale carico dell'operatore entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del periodo di contratto o dal recesso dello stesso.

ART . 7 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

L'importo posto a base di gara su cui effettuare offerta è composto da n. 2 voci:

- voce A: l'importo di euro 49.500,00 oltre IVA, volto a remunerare a corpo mediante canone mensile posticipato tutte le prestazioni ricomprese nel presente capitolato ossia, fornitura, in noleggio, di un nuovo software gestionale e relativo hardware, l'importo dei dati relativi ai permessi rilasciati dal DB dell'attuale software l'esecuzione dei servizi connessi, ossia la consegna, l'installazione, la messa in esercizio, la verifica di conformità di funzionalità e collaudo, la manutenzione e assistenza e la formazione, nonché la fornitura di n. 50 titoli di sosta, ossia 50 contrassegni con RFID anticontraffazione.
- voce B: l'importo di euro 200,00 oltre iva, volto a remunerare, a misura, qualora si verifichi la necessità (ossia qualora ci sia bisogno di titoli di sosta contrassegni con RFID anticontraffazione in misura eccedente i n. 50 già ricompresi nell'importo di cui alla voce A), la fornitura di contrassegni con RFID anticontraffazione. Detto importo costituisce la somma massima che è pari alla sommatoria della quantità stimata (pari a n. 100) di titoli di sosta, contrassegni con RFID anticontraffazione che il Comune potrà acquisire (eccedenti i n. 50 già ricompresi nell'importo di cui alla voce A) moltiplicata per il relativo prezzo unitario posto a base di gara pari ad euro 2,00 oltre iva ovvero il minor prezzo offerto in sede di gara. La quantità massima ipotizzata di n. 100 nasce da una stima ipotetica del fabbisogno nell'ambito dell'intera durata dell'appalto, effettuata dal Comune al meglio delle proprie conoscenze attuali ed è determinata ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non è vincolante e garantita ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, l'operatore si obbliga a fornire detti titoli di sosta a richiesta del Comune, il quale sarà obbligato a remunerarli secondo il prezzo offerto in sede di gara e limitatamente a quanto ordinato. Pertanto l'importo di cui alla voce B non è garantito all'operatore in quanto non è da considerarsi vincolante per il Comune il quale, pertanto, non risponderà nei confronti dell'operatore nel caso in cui la necessità del Comune risulti inferiore a detto importo.

L'importo di cui alla Voce A, così come risultante dall'offerta formulata in sede di gara, sarà erogato a canone mensile. Nel canone mensile di noleggio si intendono ricompresi tutti i servizi e tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato nonché tutto quanto offerto in sede di gara.

L'importo di cui alla Voce B, così come risultante dall'offerta formulata in sede di gara, sarà erogato a consumo sulla base dell'effettiva necessità del Comune.

Tutti i pagamenti previsti relativamente verranno corrisposti a cadenza mensile a seguito di regolare presentazione della fattura. Su ogni pagamento sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%. Dette ritenute le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dal Comune secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti nel contratto

ART. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

8.1 Premessa: Si richiede che l'operatore in tutte le attività rispetti gli standard e le policy adottate dal Comune, compreso il rispetto del codice di comportamento approvato, e li diffonda al proprio interno, li applichi proattivamente e ne recepisca tempestivamente le variazioni. Il Comune si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte, di introdurre nuove modalità, di definire/modificare gli standard concordati, anche in corso d'opera, dandone congruo preavviso all'Operatore. Inoltre, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta dell'Operatore, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni.

8.2 Direttore esecuzione Il Comune nomina quale responsabile di procedimento e spese e direttore dell'esecuzione il Comandante della Polizia Locale o suo delegato, costituendo il punto ordinante solo l'esecutore materiale della procedura di Sintel. L'Operatore dovrà nominare il Responsabile del contratto, che sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e rappresenterà ad ogni effetto l'Operatore. Il Responsabile del contratto nominato dall'Operatore deve indicare al Comune appositi recapiti telefonici di fax per la ricezione e gestione di ogni richiesta relativa al contratto. Il Responsabile del contratto nominato, che dovrà avere una visione unitaria ed integrata dell'intera fornitura e dell'esecuzione dei servizi connessi, dovrà garantire la qualità complessiva delle prestazioni ed operare quale interfaccia unico verso il Direttore dell'Esecuzione del Comune.

8.3 Piano Operativo Successivamente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, il Comune e l'Operatore redigeranno un verbale di avvio dell'esecuzione, dalla cui data decorreranno i termini per l'esecuzione delle successive attività. Entro la data di avvio dell'esecuzione del contratto risultante dal relativo verbale, il Responsabile del contratto nominato dall'Operatore e il Direttore dell'esecuzione del Comune avranno definito il piano operativo che conterrà la pianificazione delle attività necessarie a far sì che l'installazione del software e di tutti i beni necessari avvenga entro il termine di 35 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione o entro il minor termine indicato in sede di gara.

8.4 Monitoraggio e Controlli In caso di necessità, Il Comune potrà segnalare sia via fax che on line all'Operatore, le carenze riscontrate relative ai prodotti/servizi resi.

La chiusura con soluzione del reclamo da parte dell'Operatore deve avvenire entro n. 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione del fax o della e-mail di notifica.

L'operatore affidatario avrà l'obbligo di rispondere nei tempi stabiliti ai reclami inviati dal Comune. Nel caso in cui dovesse avvenire la mancata soluzione del reclamo entro i 5 giorni lavorativi stabiliti o la chiusura con soluzione del reclamo dopo i 5 (cinque) giorni lavorativi previsti.

ART. 9 - PENALI

Fermo restando quanto previsto nella condizioni generali del contratto, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Comune a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti

per la consegna e installazione l'Operatore è tenuto a corrispondere al Comune una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penalità si applicherà anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui l'operatore abbia affidato il trasporto.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile al Comune, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di effettuazione del/i collaudo/i dei beni, indicati nel presente atto e/o nel piano operativo, Il Comune potrà applicare all'Operatore una penale determinata in misura dell'ammontare netto contrattuale pari allo 0,5 (zero virgola cinque) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino dei beni previsti nel presente atto o se migliorativi nell'offerta presentata in sede di gara, il Comune applicherà all'operatore una penale per ogni ora lavorativa di ritardo pari all'0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui oltre. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di assistenza e manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la sostituzione dei beni previsti nel presente atto o se migliorativi nell'offerta presentata in sede di gara, il Comune applicherà all'operatore una penale per ogni ora lavorativa di ritardo pari all'0,1‰ (zerovirgolauno permille) dell'intero importo contrattuale di cui oltre.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti nel presente atto per la predisposizione di un numero di fax e/o di telefono, l'Operatore è tenuto a corrispondere al Comune una penale determinata in misura dell'ammontare netto del presente atto pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'operatore esegua la fornitura e i servizi connessi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente atto e alle condizioni generali contenute nel presente atto e nella bozza di contratto.

In tal caso il Comune applicherà all'operatore, per ogni giorno solare, una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille sino alla data in cui la fornitura e i servizi connessi inizierà/anno ad essere eseguita/i in modo effettivamente conforme, al presente atto e alla bozza di contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'operatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi il Comune applicherà all'operatore una penale pari al 3‰ (tre per mille) dell'intero importo contrattuale di cui oltre. I rilievi possono essere emessi dal Comune attraverso il Direttore dell'esecuzione e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'operatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

ART. 10 – Cauzione e Polizza assicurativa

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore rilascerà cauzione definitiva nonché polizza assicurativa secondo quanto previsto nel contratto a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni.

ART. 11 – Responsabile e clausola sociale

Dalla data di stipula del contratto, l'operatore dovrà mettere a disposizione un responsabile del contratto precedentemente identificato e nominato che sarà responsabile di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato.

Ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato di cui all'art. 50 del D. lgs 50/2016 (c.d. clausola sociale), l'appaltatore è tenuto all'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si rileva che le prestazioni oggetto del presente atto sono riconducibili ad una fornitura senza posa in opera e i servizi connessi sono di natura intellettuale.